



## COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DIMESSINA

ORDINANZA n° 42

Del 23/07/2021

**Proroga validità Ordinanza n. 33/2021 istituzione di Zona a Traffico Limitato sul lungomare Schisò, Naxos e Lungomare Tysandros anno 2021**

### IL SINDACO

VISTE le proprie Ordinanze n. 25 del 25/05/2021, e n. 33 del 17/06/2021 con le quali si istituiva una Z.T.L. nelle ore serali, nel Lungomare Schisò, Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra l'intersezione della Via Lungomare Schisò con Via Stromboli e sino all'intersezione tra la Via Lungomare Tysandros con la Via Erice (Cavalcavia San Giovanni);

ATTESO che con le predette ordinanze veniva stabilita l'istituzione della Z.T.L. solo nei giorni di sabato e domenica sino alla data del 18/07/2021;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione disporre l'istituzione di una Z.T.L. nelle ore serali e per tutti i giorni della settimana a far data dal 01/08/2021;

CONSIDERATO prima di istituire detta Z.T.L. per tutti i giorni della settimana, risulta necessario prorogare la validità della propria Ordinanza n. 33 sino alla data del 31 luglio compreso;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12, 1992, n. 495;

VISTO l'art. 50 comma 4 T.U.E.L. n. 267/2000:

### ORDINA

- 1) **Di prorogare per i giorni di sabato e domenica** l'efficacia della propria Ordinanza n. 33 del 17/06/2021 sino alla data del 31/07/2021;

### DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge.

La presente ordinanza sarà anche portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale regolamentare, che dovrà essere installata e mantenuta efficiente dall'ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Gli Agenti incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.- 1199/1971.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. n. 495/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti.

IL SINDACO

*Dott. Giorgio Stracuzzi*

